

**LA SEMINFERMITÀ MENTALE.
L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL
CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E
PROCESSUALI.**

Giovanni Chiarini

Avvocato del Foro di Piacenza, dottorando di ricerca in diritto processuale penale e scienze umane presso l'Università degli Studi dell'Insubria di Como e Varese, già autore di vari articoli di diritto e procedura penale, anche con riferimento al diritto costituzionale (Italia).

ABSTRACT

Il concetto di "seminfermità" è in continua evoluzione, da una parte legato ai progressi della scienza (in particolare psichiatrica) e, dall'altra parte, all'evoluzione della giurisprudenza. La norma di cui all'articolo 89 del codice penale italiano attuale (ossia del codice del 1930), nel codificare il "vizio parziale di mente" configurandolo come circostanza attenuante, non ne fornisce una definizione chiara o precisa, lasciando correttamente all'interprete la ricerca e l'indagine della sua presenza, che può essere svolta esclusivamente caso per caso, soggetto per soggetto, cercando un collegamento funzionale tra il vizio e la condotta costituente reato. Nel presente contributo, fatta una preliminare sintesi sui concetti di imputabilità e di capacità di intendere e di volere, ci si è soffermati in particolare sull'analisi dei casi pratici affrontati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con particolare attenzione alle questioni processuali oltre che sostanziali, cercando di analizzare i vari intrecci che esso può avere con gli altri istituti del nostro ordinamento.

SOMMARIO: 1) IL VIZIO DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: BREVE PREMessa NORMATIVA SULL'IMPUTABILITÀ; 2) CENNI SULLA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE; 3) IL VIZIO PARZIALE DI MENTE, LA COSIDDETTA "SEMI-INFERMITÀ": CENNI SULLE OPINIONI DELLA DOTTRINA GIURIDICA ITALIANA; 4) IL VIZIO PARZIALE DI MENTE NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ: CASI PRATICI; 4.1) QUESTIONI SOSTANZIALI; 4.2) QUESTIONI PROCESSUALI.

**1 - IL VIZIO DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: BREVE
PREMESSA NORMATIVA SULL'IMPUTABILITÀ**

La cosiddetta semi-infermità mentale è prevista, nel codice italiano attuale, all'interno del titolo IV, capo I, relativo all'imputabilità, e precisamente all'art. 89 c.p. il quale prevede che chi, nel momento in
Revista *Argumentum* – RA, eISSN 2359-6889, Marilia/SP, V. 21, N. 1, pp. 419-436, Jan.-Abr. 2020.

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.

Essa si distingue dall'ipotesi prevista all'articolo 88 che regola, invece, il vizio totale di mente, prevedendo che non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.

Per comprendere appieno il richiamato dettato normativo occorre infatti rifarsi a quanto contenuto nell'art. 85 c.p. relativo alla capacità d'intendere o di volere, che viene fatta coincidere con l'imputabilità; per il codice penale italiano è dunque imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

Ciò era chiaro anche nella stessa relazione al Re ove veniva osservato che l'articolo 85 *"regola la generica capacità di agire nel campo penale senza riferimento ad un determinato fatto concreto; la capacità, cioè, dell'individuo di volere, di discernere e di selezionare coscientemente i motivi, di inibirsi; dà, in altre parole, la nozione di personalità di diritto penale, definendo la persona normale, alla quale la legge penale può essere applicata."*¹

Sempre nella predetta relazione, redatta dallo stesso Rocco, si legge limpidamente che *"la volontà come possibilità è di necessità prima di tutto capacità d'intendere, essendo l'intendere, come potenza intellettuale di conoscere, comprendere, discernere, il presupposto necessario del volere in sistema giuridico che ammette l'autodeterminazione per motivi consci"*.²

Qualora la capacità d'intendere e di volere sia esclusa da tale infermità, allora il soggetto non sarà imputabile, ed in sostanza, pur potendo il reato essersi perfezionato in tutti i suoi elementi, il reo non risulterà punibile³; se, differentemente, tale vizio risulti essere solo parziale (semi-infermità) e la capacità d'intendere non sia esclusa ma solo grandemente scemata, allora si avrà una circostanza attenuante (inerente alla persona del colpevole ex art. 70 comma 2° c.p.), ossia una mera riduzione della pena non eccedente ad un terzo in virtù di quanto previsto dalla regola di cui all'art. 65 comma 3° c.p.

Con riguardo alla "natura" dell'imputabilità occorre tuttavia osservare che in dottrina le opinioni sono discordanti. Ad esempio, per alcuni autori *"l'imputabilità è più di una mera qualifica soggettiva del reo (punibile in quanto imputabile); essa rappresenta infatti la condizione dell'autore che rende possibile la rimproverabilità del suo fatto. In altri termini l'imputabilità è capacità di colpevolezza"*⁴. Secondo altra opinione, invece, la mancanza di imputabilità comporta un *"difetto di colpevolezza"*⁵ e quindi la persona riconosciuta affetta da vizio totale di mente al momento del fatto non viene

¹ Relazione al Re, 1930, pag. 4459 del seguente link della Gazzetta Ufficiale, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1930/10/26/251/sg/pdf>

² Ibidem

³ Si veda, sul punto, A. Cadoppi - P. Veneziani, "Elementi di diritto penale, parte generale", CEDAM, 2010, Padova, pag. 355, in richiamo della dottrina dell'Antolisei

⁴ A. Cadoppi - P. Veneziani, op. cit. pag. 356, ove viene richiamata anche la dottrina di Bertolino o di M. Romano

⁵ G. Marinucci - G. Dolcini, "Manuale di diritto penale, parte generale", Giuffrè Editore, 2015, Milano, pag. 356. *Revista Argumentum* – RA, eISSN 2359-6889, Marília/SP, V. 21, N. 1, pp. 419-436, Jan.-Abr. 2020. 420

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

sottoposta a pena. Ancora, altra dottrina sostiene che l'imputabilità costituisce *"la prima condizione per esprimere la disapprovazione soggettiva del fatto tipico e antigiuridico commesso dall'agente"*, in quanto *"la volontà umana può dirsi libera nella misura in cui il soggetto non soccomba passivamente agli impulsi psicologici che lo spingono ad agire in un determinato modo, ma riesca ad esercitare poteri di inibizione e controllo idonei a consentirgli scelte consapevoli tra motivi antagonisti"*⁶ mentre per molti autori influenti essa è, più efficacemente, *"presupposto della colpevolezza"*⁷.

2 - CENNI SULLA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE

Come sopra accennato la seminfermità può configurarsi quando la capacità d'intendere o di volere del soggetto agente, pur non essendo mancante, risulta grandemente scemata. Occorre quindi comprendere che cosa si intenda, anzitutto, per capacità "di intendere" e per capacità "di volere".

Sul punto autorevole dottrina ha limpidamente osservato che la capacità d'intendere è *"l'attitudine del soggetto non solo a conoscere la realtà esterna, ciò che si svolge al di fuori di lui, ma a rendersi conto del valore sociale, positivo o negativo, di tali accadimenti e degli atti che compie"*⁸; altri autori hanno ugualmente sostenuto che si può far coincidere con tale capacità con quella di *"comprendere il significato sociale e le conseguenze dei propri atti"*⁹.

Diversamente, la capacità di volere è stata definita quale *"capacità di autodeterminarsi liberamente"*¹⁰ ovvero quale attitudine a *"determinarsi in modo autonomo tra i motivi antagonisti coscienti in vista di uno scopo, volendo ciò che l'intelletto ha giudicato preferibile fare e, quindi, adeguando il proprio comportamento alle scelte fatte"*¹¹.

Proprio la dottrina più consolidata è stata però critica nei confronti di tale dicotomia nonché in relazione alla sua attualità, che sembrerebbe oggi passibile di una revisione legislativa, sostenendo che per la moderna psicologia il binomio intendere-volere faticerebbe a conciliarsi con l'unità sostanziale della psiche¹².

⁶ G. Fiandaca - E. Musco, "Diritto penale, parte generale", Zanichelli Editore, 2014, Bologna, pag. 343.

⁷ F. Mantovani, "Diritto penale", CEDAM, 2015, pag. 648.

⁸ F. Matovani, op. cit., pag. 628.

⁹ G. Marinucci - G. Dolcini, op. cit., pag. 383

¹⁰ Ibidem

¹¹ ^[11] F. Matovani, op. cit., pag. 629.

¹² Ibidem. Scrive il Mantovani: *"ciò sia perché pretende di scindere il volere dall'intendere, quando al più possono ipotizzarsi situazioni in cui sia maggiormente compromessa l'una o l'altra funzione (...); sia perché appare isolare le due suddette attività dal complesso delle funzioni psichiche tra loro inscindibili e interferenti (...)"*. Inoltre, sostiene l'autore, *"per certi indirizzi psicologici e psichiatrici non sarebbe neppure accettabile la distinzione, comune ai codici penali, tra soggetti imputabili e soggetti non imputabili, perché non esisterebbe alcun preciso confine tra normalità e anormalità psichica, ma soltanto una serie di passaggi senza soluzione di continuità tra la c.d. normalità e la c.d. follia, e si auspica un accertamento individualizzato caso per caso, svincolato da qualsiasi presunzione di capacità e incapacità. Ma le inderogabili esigenze pratiche e di certezza portano i codici penali a distinguere tra soggetti imputabili e non imputabili."*

3 - IL VIZIO PARZIALE DI MENTE, LA COSIDDETTA "SEMI-INFERMITÀ": CENNI SULLE OPINIONI DELLA DOTTRINA GIURIDICA ITALIANA

Una solida anche se risalente dottrina (Manzini) osservava correttamente che "parziale" non significa "circoscritto" ma "incompleto", e che tra il totale ed il parziale vizio di mente non vi è differenza di specie o di estensione, ma esclusivamente di grado, di intensità¹³, e che tale distinzione risponderebbe al "convincimento dominante della moderna psichiatria, che ammette una zona intermedia tra la sanità e la pazzia, nella quale sono da classificarsi gli individui che, per infermità, non hanno completo il potere di intendere o di volere"¹⁴.

Altri autorevoli teorici della psichiatria forense (Tanzi) hanno peraltro evidenziato che l'introduzione di tale circostanza attenuante venne fortemente criticata da una parte dell'accademia, che la tacciò come antiscientifica; è stato difatti riportato che "si negò che esistano forme di passaggio fra la normalità mentale e l'infermità, si disse che l'imputabilità di un individuo non è suscettibile né di diminuzione né di aumento, e che essa deve esistere o mancare senz'altra, alternativa, si derise la pretesione di valutarla aritmeticamente a quote o frazioni"¹⁵.

Senza entrare nel merito di tali ricostruzioni basti qui accennare alle opinioni della principale dottrina penalistica italiana moderna.

I più citati tra gli autori (Mantovani) hanno attentamente osservato che la norma di cui all'art. 89 c.p. che prevede la figura del vizio parziale di mente è tra le figure più problematiche e discusse della psicopatologia forense e del diritto, e che "giocandosi sulle inesatte ma suggestive espressioni di semi-infermità e di semi-imputabilità si è considerato tale vizio una mera finzione giuridica, affermandosi che clinicamente un soggetto è infermo o sano e non può essere mezzo infermo e mezzo sano; oggi però la maggior parte dei penalisti e degli psichiatri ammette che esso - pur non essendo sempre di agevole accertamento - ha un fondamento anche scientifico"¹⁶. Altra autorevole dottrina (Nuvolone) ha invece più radicalmente osservato che "il malato di mente, anche se si trova in un periodo di lucidità, è solo apparentemente sano, e la sua azione criminosa non può non ritenersi manifestazione della sua malattia"¹⁷.

In ogni caso, affinché il vizio parziale di mente possa essere considerato rilevante dal punto di vista giuridico l'art. 89 richiede che la capacità di intendere e di volere sia "grandemente scemata", dovendosi pertanto trattare di "stato patologico veramente serio", la cui analisi spetta alla scienza psichiatrica e non al giurista, spettando a quest'ultimo, semmai, l'indagine sul legame funzionale della malattia-patologia alla condotta costituente reato.

¹³ V. Manzini, Trattato di Diritto Penale Italiano secondo il codice del 1930, ed. 1961, libro II, UTET, Torino, pag. 130-131.

¹⁴ Ibidem

¹⁵ E. Tanzi, "Psichiatria Forense", 1911, Casa Editrice Vallardi, Milano, pag. 41

¹⁶ F. Mantovani, op. cit. pag. 667

¹⁷ P. Nuvolone, "Il sistema del diritto penale", CEDAM, Padova, II ed. 1982, pag. 231

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

Altri studiosi (Fiandaca-Musco) han posto l'attenzione sul fatto che nell'indagine sulla sussistenza o meno del vizio parziale non esistono schemi rigidi o aprioristici, in quanto "non esistono forme morbose che, per loro natura, comportano sempre l'infermità totale o quella parziale; piuttosto, l'apprezzamento quantitativo dell'infermità deve essere effettuato in concreto, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche del disturbo e dell'esperienza soggettiva del singolo nei confronti del particolare delitto che viene in questione"¹⁸ e dunque la semi-infermità è un concetto intrinsecamente "elastico". In ogni caso, come accennato (Marinucci-Dolcini) in richiamo di una importante pronuncia¹⁹ delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, è sempre necessario che sussista un "nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dall'infermità"²⁰.

Non occorre qui soffermarsi ulteriormente sul dibattito dottrinale, ritenendo opportuno focalizzarsi maggiormente sui casi pratici di volta in volta affrontati, ponendo l'attenzione sulle questioni sostanziali e processuali oggetto d'indagine delle varie pronunce.

4 - IL VIZIO PARZIALE DI MENTE NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ: CASI PRATICI

4.1 - QUESTIONI SOSTANZIALI

La giurisprudenza si è spesso pronunciata sul concetto di seminfermità, affrontandolo nell'ambito di varie e differenti ipotesi che qui, per comprensibili motivi di sintesi, si riportano in via riassuntiva.

Per quanto riguarda la parte penale sostanziale è stato ad esempio sostenuto dalla Suprema Corte²¹ che la mera impulsività del carattere ed i tratti narcisistici della personalità sono propri della stragrande maggioranza dei soggetti che giungono a commettere omicidi volontari in base a stimoli talvolta anche insignificanti, in preda a meri stati emotivi e passionali, e come tale incapaci di incidere sulla imputabilità, a norma dell'art. 90 c.p.

Ugualmente, l'essere in preda all'abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti non esclude la capacità di intendere e di volere mentre, al contrario, può aggravare la responsabilità in caso di ubriachezza o uso di sostanze stupefacenti abituale ex art. 94 c.p.

Sempre in tale importante pronuncia è stato osservato che ai fini della sussistenza del vizio di mente - totale o parziale - occorre in primo luogo uno stato patologico veramente serio che comporti una degenerazione della sfera volitiva o intellettuale del soggetto; in particolare, secondo la espressa previsione degli artt. 88 e 89 c.p. occorre una "infermità" mentale consistente in uno stato clinicamente definibile come morbo, dotato di una propria storia clinica, capace di produrre una alterazione dei

¹⁸ G. Fiandaca - E. Musco, op. cit. pag. 354

¹⁹ Cass. Pen. SS.UU. n. 9163/2005, in CED Cassazione n. 230317

²⁰ G. Marinucci - G. Dolcini, op. cit. pag. 384

²¹ Corte di cassazione penale, sez. I, 16 ottobre 2009, n. 40177.

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

processi volutivi o intellettivi e di fare, in conseguenza, escludere o comunque "scemare grandemente", pur senza escluderla del tutto, la capacità di intendere - ossia la capacità del soggetto di rendersi conto del valore delle sue azioni e quindi di apprenderne il disvalore sociale - o di volere, ossia l'attitudine del soggetto di autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che ne motivano l'azione e, comunque, in modo coerente con le rappresentazioni apprese²². Quanto alla consistenza della riduzione della capacità di intendere o di volere, richiesta dalla norma indicata, si ritiene poi che la diminuzione debba essere notevole, così da alterare in modo veramente grave i processi psichici pur potendo residuare nel soggetto una limitata capacità di autodeterminazione e di rappresentazione della realtà. Inoltre è stato sostenuto, ad esempio, che la mera caratteropatìa con tratti di tipo impulsivo, antisociale e narcisistico in un individuo con difficoltà di adattamento e con una certa intolleranza a situazioni di tensione con bisogno di scaricare la stessa non è sufficiente a qualificare una seminfermità, che va esclusa a meno che vi sia, nell'imputato, una alterazione psico-intellettuale o volitiva ascrivibile ad una infermità tale da compromettere i processi cognitivi o volitivi, non essendo sufficiente un meccanismo di tipo reattivo abnorme correlato alla situazione di difficoltà personale che si era innestato su una personalità favorente del soggetto che era portato a reagire con violenza, ma che non era qualificabile neppure come disturbo di personalità.

In un altro interessante caso pratico²³ ci si è chiesti se l'attenuante della semi-infermità fosse compatibile con la premeditazione di cui all'art. 577 comma 1° n. 3 c.p.

Nel caso di specie la patologia riscontrata (di psicosi schizofrenica paranoide) veniva considerata come determinante nel riconoscimento del vizio parziale di mente, ma allo stesso tempo si evidenziava che tale patologia consentiva lunghi momenti di compenso che consentirono all'imputato di optare tra diverse scelte quali l'individuazione della vittima, del tempo, del luogo e delle modalità dell'azione (nel caso di specie, volontà omicidiaria) nei confronti della persona offesa, e per tali motivi non è stata esclusa l'aggravante della premeditazione, che veniva ritenuta compatibile con la semi infermità anche nel processo d'appello. Nel caso sopracitato il delitto era stato consumato alla fermata di un autobus dal quale i due (imputato e persona offesa) erano appena scesi, mediante numerosi colpi di coltello da lui inferti alla vittima; dalle dichiarazioni di una teste risultava che l'imputato era da due o tre giorni che seguiva la vittima, salendo sullo stesso autobus, in attesa di cogliere il momento più favorevole per l'accoltellamento, e per tali ragioni veniva riconosciuta la premeditazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata l'aggravante della premeditazione è infatti da escludersi solamente nel caso in cui essa si sia configurata come manifestazione della stessa infermità psichica, avendo cioè privato l'agente della possibilità di essere consapevole della persistenza nel proprio proposito criminoso e di utilizzare il tempo tra la concezione e l'esecuzione del piano per superare le spinte

²² si veda sul punto Cass. Pen. Sez. Un. 08 marzo 2005 n. 9163.

²³ Corte di cassazione penale, sez. I, 20 novembre 2006, n. 38056. Si rimanda, inoltre, alla lettura di A. De Marsico, "Premeditazione e vizio parziale di mente", in *Archivio Penale*, 1958, I, 405.

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

criminogene e desistere²⁴, il che non veniva ritenuto presente nel caso di specie. Inoltre veniva confutata anche la stessa perizia psichiatrica ove si affermava che "l'azione lesiva è stata condotta su persona diversa dalle persone che direttamente facevano parte del delirio: non viene ucciso il presunto persecutore ma una nipote di questi e con la motivazione di arrecare danno indiretto al persecutore (in particolare veniva uccisa una ragazza perché facente parte, con il grado di nipote, di una famiglia che avrebbe dato origine ai suoi disturbi psichici mediante il ricorso a riti magici e a fatture); tutto costruito in una logica perversa in cui la volontà di agire è stata parzialmente mantenuta ma è risultata compromessa la capacità di intendere. Siamo di fronte ad un caso in cui la logica con cui è stato commesso il delirio fa supporre una sorta di premeditazione, che sarebbe valida se noi non avessimo, di base, un soggetto psichicamente compromesso e con un delirio cronico e ben strutturato"; la Suprema Corte tuttavia rigettava tale tesi (che evidenziava che la lucidità del delirio che contraddistingue i malati di questo tipo non può essere confusa con la valutazione di una situazione che presenti i caratteri della fermezza e della irrevocabilità della risoluzione criminosa necessari per la configurazione dell'aggravante della premeditazione) riconoscendo la predetta aggravante.

Per quanto riguarda, inoltre, la compatibilità tra il vizio parziale di mente e la differente circostanza aggravante di cui all'art. 61 comma 1° n. 1 c.p. è stato sostenuto che i cosiddetti motivi abietti o futili non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata, e che il giudizio di compatibilità deve essere svolto tramite un apprezzamento della situazione sottoposta in concreto al giudice di merito, escludendo nel caso di specie ogni forma di incompatibilità²⁵.

Per quanto riguarda, invece, l'indagine sul dolo nei soggetti ritenuti semi-infermi è stato recentemente sostenuto²⁶ che nell'ipotesi di reato commesso da soggetto a capacità diminuita l'indagine sulla sussistenza del dolo specifico va comunque compiuta con gli stessi criteri utilizzabili nei confronti del soggetto pienamente capace, e cioè avvalendosi di un procedimento logico inferenziale fondato sull'esame di fatti esterni e certi, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dall'agente; nella fattispecie oggetto di quest'altro caso pratico si trattava di tentata estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva dedotto la finalità di profitto perseguita dall'imputato, tossicodipendente affetto da disturbo bipolare e di personalità "borderline", dalle richieste di denaro che avevano costantemente accompagnato le diverse manifestazioni violente e intimidatorie poste in essere in danno della madre.

In altra più risalente pronuncia²⁷ il vizio è stato riconosciuto soltanto come parziale e, pertanto, logicamente compatibile con il dolo, atteso che non vi è contrasto fra l'ammettere la semi infermità

²⁴ in tal senso: Cass. Sez. I, 4 giugno 1992 ric. Di Mauro, RV 191308; cfr. Cass. Sez. V, 17 maggio 2005 n. 18404 ric. Costa.

²⁵ Cass. pen., sez. , V, 20 marzo 2017, n. 13515 , (ud. 6 dicembre 2016) C.

²⁶ Cass. pen., sez. , II, 4 marzo 2019, n. 9311 , (ud. 27 novembre 2018).

²⁷ Corte di cassazione penale, sez. V, 10 dicembre 1999, n. 14107.

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

mentale ed il ritenere provato il dolo o la coscienza e la volontà, sebbene diminuite, e ciò non soltanto perché, ex art. 89 c.p., "la stessa legge concepisce la compatibilità del funzionamento dell'intelligenza e della volontà con il vizio parziale di mente"²⁸, ma anche perché "sussiste piena autonomia concettuale tra la diminuzione, che attiene alla sfera psichica del soggetto al momento della formazione della volontà, e l'intensità del dolo, che riguarda il momento nel quale la volontà si manifesta e persegue l'obiettivo considerato".²⁹

Altrettanto interessante risulta quanto sostenuto in relazione alla compatibilità tra seminfermità e dolo eventuale.

Il ricorrente sosteneva in sede di giudizio di legittimità che la sentenza oggetto di impugnazione era illogica nel confermare il vizio parziale di mente e contemporaneamente ritenere l'imputato capace di autodeterminarsi al punto di accettare scientemente il rischio della morte della madre in seguito alle lesioni da lui inferte, soprattutto tenendo conto del rapporto viscerale e simbiotico che legava lo stesso imputato (figlio) alla madre. L'imputato, all'epoca del fatto, aveva una forte limitazione della capacità di controllare impulsi ed azioni e la sua capacità volitiva era grandemente scemata e compromessa; inoltre egli era dipendente da sostanze alcoliche e stupefacenti e da farmaci benzodiazepinici che la madre gli procurava. Sussisteva quindi, secondo la difesa, *l'animus laedendi* ma non *l'animus necandi*. Veniva sostenuto che era illogico ritenere che l'imputato avesse desiderato ed accettato la morte dell'unica persona che gli era rimasta al mondo, né era corroborata da alcuna prova plausibile l'affermazione che, il giorno del ricovero in ospedale cui era seguita la morte, avesse voluto realizzare un *quid pluris* rispetto all'abituale violenza nei confronti della madre. La Suprema Corte³⁰ tuttavia rigettava tale ipotesi sostenendo che il vizio parziale di mente non può influenzare la qualificazione giuridica della condotta: rispetto alla previsione dell'evento morte, l'imputato aveva piena capacità al pari di ogni altro soggetto e pertanto egli veniva condannato per omicidio volontario.

Con riferimento al dolo generico è stato invece chiarito che l'imputabilità - quale capacità di intendere e di volere -, e la colpevolezza - quale coscienza e volontà del fatto illecito -, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente³¹; nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato il delitto di evasione, commesso nelle forme della violazione della misura degli arresti domiciliari, pur in presenza di un disturbo della personalità dell'imputato.

²⁸ Corte di cassazione penale, sez. V, 10 dicembre 1999, n. 14107 in citazione di Cass. Sez.VI, 2 febbraio 1990 n.16597, Fiora.

²⁹ Corte di cassazione penale, sez. V, 10 dicembre 1999, n. 14107 in citazione di Cass. Pen. 18 gennaio 1995 n. 3633, Mazzoni.

³⁰ Corte di cassazione penale, sez. I, 6 marzo 2018, n. 10196.

³¹ Cass. pen., sez. , VI, 29 gennaio 2015, n. 4292 , (ud. 13 maggio 2014) Corti.

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

Ugualmente, per quanto riguarda l'intensità del dolo, la diminuzione del vizio parziale di mente è compatibile con una maggiore intensità di esso, che può giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione delle gravi modalità della condotta criminosa; nella fattispecie³² si trattava di tentato omicidio commesso da un soggetto risultato affetto da disturbo della personalità il quale, dopo avere minacciato di morte la ex moglie ed il suo nuovo compagno, attingeva quest'ultimo con un coltello, cagionandogli una ferita all'emitorace sinistro con pneumotorace e versamento pleurico bilaterale.

In virtù di tali orientamenti ormai consolidati è stata riconosciuta la compatibilità con l'istituto della recidiva³³ ex art. 99 c.p. in quanto il vizio parziale di mente non impedisce di rinvenire nella condotta dell'agente l'elemento soggettivo del dolo.

Si evince dunque di come le questioni di diritto penale che si intrecciano con il concetto di semi-infermità (vizio parziale di mente) sono potenzialmente numerose, e rappresentano, a volte, anche un motivo per contestare la presenza (o il mancato riconoscimento) di altri istituti di natura sostanziale (specialmente di circostanze aggravanti o attenuanti), che dovrebbero essere esclusi (o riconosciuti) una volta che si sarebbe affermata la presenza del vizio di cui all'art. 89 c.p.

Più numerosi però sono i casi dove la semi-infermità è stata esclusa (in quanto spesso confusa con ipotesi di meri stati emotivi e passionali inidonei ad incidere sull'imputabilità), e che sono certamente meritevoli di una breve analisi anche in questa sede.

La giurisprudenza di legittimità ha ad esempio evidenziato, da tempo risalente, che la paura è incompatibile con la libera scelta e con la integrità mentale del reo, ma essa tuttavia, se non dilatata in una dimensione morbosa di infermità o semi-infermità psichica, costituisce niente altro che un semplice stato emotivo, che non menoma la imputabilità dell'agente³⁴. In altra pronuncia³⁵ è stato appunto evidenziato (in una fattispecie relativa a condotte integranti il reato di cui all'art. 314 comma 1° c.p. in cui la Corte ha affermato che il vizio del gioco di azzardo può comportare un disturbo della personalità che ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente) che i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", ma purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.

Ugualmente è noto anche che la gelosia è uno stato passionale di per sé inidoneo a diminuire o ad escludere la capacità di intendere o volere dell'autore di un reato, a meno che la stessa non derivi da un

³² Cass. pen., sez. I, 1 ottobre 2018, n. 43216, (ud. 16 gennaio 2018) C. G.

³³ Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2017, n. 27086, (ud. 19 aprile 2017) Banicevic.

³⁴ Cass. pen., sez. I, 22 marzo 1967, n. 485, Cotrino

³⁵ Cass. pen., sez. VI, 18 luglio 2018, n. 33463, (ud. 10 maggio 2018) C.

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

vero e proprio squilibrio psichico tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione³⁶. Più in generale, ogni anomalia del carattere, al pari degli stati psicopatici e delle forme degenerative del sentimento, non concretano, in via di principio, vere e proprie infermità psichiche, dando luogo a mere deviazioni della personalità, tranne quando possa dimostrarsi che trattasi di psicopatia scompensata da deviazioni caratteriologiche, tali da condizionare comportamenti del tutto abnormi ed antisociali³⁷.

Recentemente è stata anche affrontata la questione dell'epilessia, ove è stato osservato che proprio in tema di imputabilità l'epilessia non costituisce di per sé una malattia comportante un permanente stato di infermità mentale, atteso che l'incapacità di intendere o di volere è ravvisabile in chi ne è affetto soltanto nel momento della crisi epilettica, mentre nei periodi extra-accessuali il malato conserva piena lucidità e completa consapevolezza delle proprie azioni³⁸.

Per quanto riguarda invece l'anzianità e la capacità di incidere sul processo volitivo nonché sulla sua potenziale influenza ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p. è stato sostenuto³⁹ che il mero dato anagrafico dell'età avanzata (nel richiamato caso di specie ottanta anni) e la presenza di momentanei "deficit" mnemonici non possono costituire, di per sé stessi, indici di assenza o riduzione di detta capacità, tali da dar luogo alla necessità di perizia psichiatrica.

Per quanto attiene, poi, ai disturbi di tipo sessuale, si è detto ad esempio che la parafilia, se non accompagnata da un'accertata malattia mentale o da altri gravi disturbi della personalità, rappresenta una semplice devianza sessuale, senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive della persona e come tale non giustifica, di per sé sola, la concessione della predetta attenuante⁴⁰. Anche la giurisprudenza di merito⁴¹ aveva evidenziato che non costituiscono cause di esclusione della responsabilità penale le forme di degenerazione del sentimento: le psicopatologie sessuali possono avere rilievo solo se esse sono il sintomo di uno stato patologico suscettibile di alterare la sfera intellettuale o volitiva in modo tale da escludere o grandemente scemare la capacità di intendere o di volere. A tal fine sono rilevanti le accertate malattie di mente in senso medico legale, intendendosi per tali le malattie che la scienza psichiatrica definisce «grandi psicosi», mentre non hanno valore di malattia e quindi come causa di esclusione della responsabilità le psicopatie o disturbi della personalità in quanto le anomalie che la scienza medico-legale riconduce nel vasto raggruppamento delle abnormità psichiche costituiscono varianti anomale dell'essere psichico. Ai fini dell'imputabilità penale, infatti, se non è necessario che la infermità sia permanente (essendo sufficiente anche un suo stato transitorio dovuto generalmente a infermità fisiche) è però necessario che lo stato di mente che

³⁶ Cass. pen., sez. , VI, 31 marzo 2010, n. 12621 , (ud. 25 marzo 2010) M. Si veda anche l'interessante analisi svolta in Corte di Assise di Bologna, sez. I, 12 marzo 2010, n. 10006

³⁷ Cass. pen., sez. , I, 16 aprile 1971, n. 363 , P.M. in proc. Genovesi .

³⁸ Cass. pen., sez. , I, 15 gennaio 2019, n. 1668 , (ud. 17 luglio 2018) Z. G.

³⁹ Cass. pen., sez. , III, 26 settembre 2011, n. 34785 , (ud. 22 giugno 2011) P.

⁴⁰ Cass. pen., sez. , III, 20 settembre 2013, n. 38896 , (ud. 23 aprile 2013) C. e altro.

⁴¹ Corte ass., Perugia, 27 febbraio 1995, , in Riv. pen. 1996, 209.

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

genera l'incapacità di intendere e volere sia effetto di una infermità. Per escludere l'imputabilità è altresì necessario che il fatto commesso sia in diretta connessione con la accertata infermità per cui la imputabilità va dichiarata ogni qual volta essa non ha una efficacia eziologica con l'evento.

In sostanza ogni degenerazione dell'istinto sessuale non accompagnata da manifestazioni morbide rivelatrici della mancanza - totale o parziale - della facoltà intellettuale e volitiva, non può considerarsi indizio concludente di infermità mentale⁴².

Ugualmente attenta giurisprudenza di merito⁴³ ha sostenuto che le deviazioni del carattere e del sentimento possono elevarsi a causa che incide sull'imputabilità solo quando su di esse si innesti o si sovrapponga uno stato patologico che alteri anche la capacità di intendere e di volere; quindi, le anomalie sia pure costituzionali del carattere e dell'affettività, le «nevrosi del carattere», le c.d. personalità psicopatiche, non determinano una infermità di mente, salvo i casi in cui, per la loro gravità, cagionino un vero e proprio stato patologico, uno squilibrio mentale incidente sulla capacità di intendere e di volere.

Similmente, qualora l'imputato presenti una personalità abnorme sociopatica con ipertrofia dell' "io", non si verifica una sua incapacità di diritto penale, cui l'effetto che la carenza di sentimento, che in lui si rinviene, non si inserisce nella tipologia delle infermità mentali⁴⁴.

Sempre da escludersi è poi il richiamo generico ai ritardi mentali del soggetto agente, che a causa di essi vedrebbe scemata la propria capacità di intendere e di volere; orbene, la giurisprudenza, già da tempi decisamente risalenti⁴⁵, osservava che ai fini del riconoscimento del vizio parziale di mente dell'imputato non è sufficiente fare riferimento all'oligofrenia come originaria carenza generica dell'intelligenza, occorrendo la puntualizzazione dell'incapacità del soggetto ad inserirsi durevolmente, fattivamente ed utilmente nella comunità sociale.

Differentemente, per quanto riguarda la debolezza o l'insufficienza mentale, veniva sostenuto⁴⁶ (in un caso di frenastenia) che tale condizione, per fattori vari, portava ad un incompleto sviluppo di tutte le

⁴² Corte di cassazione penale, sez. III, 5 novembre 1986, n. 12306. Si veda anche Corte di cassazione penale, sez. I, 8 aprile 1986, n. 2782, ove è stato sostenuto che "Qualunque condizione morbosa, anche se difficilmente caratterizzabile sul piano clinico, può integrare il vizio di mente sempre che presenti connotazioni tali da escludere o diminuire le normali capacità intellettive e volitive". Sempre con massima passata si era sostenuto, ad esempio, che "I soggetti psicopatici sono anormali del carattere e, come tali, pienamente imputabili. Peraltro, anche se l'affermazione assolutistica che in nessun caso la psicopatia si ripercuote sulla capacità di intendere o di volere può dare luogo a qualche perplessità scientifica, perchè la variazione tra individui normali e non normali procede attraverso varianti continuative, è quanto meno necessario, al fine di una valutazione positiva circa la diminuita capacità di intendere o di volere, che l'entità della psicopatia sia determinata con elementi concreti e che, soprattutto, siano identificati i rapporti intercorrenti tra la medesima e le motivazioni dell'agire illecito. In altri termini, le deviazioni caratterologiche devono risultare di tale gravità da impedire ogni compensazione, la cui deficienza viene a costituire il substrato biologico al grave difetto della capacità di intendere o di volere.", Cass. pen., sez. , II, 24 luglio 1970, n. 1028 , Randazzo , in Cass. Pen. Mass. Ann. 1972, 167.

⁴³ Trib. pen., Roma, sez. , II,, sent. , 25 maggio 2005, n. 12725 , , in Il merito, 2006, suppl. 1, 53

⁴⁴ Corte di cassazione penale, sez. I, 5 giugno 1986, n. 5073

⁴⁵ Cass. pen., sez. , I, 13 maggio 1976, n. 5764 , (ud. 17 novembre 1975) Esposito, Maiello ed altri , in Cass. Pen. Mass. Ann. 1977, 1130

⁴⁶ Cass. pen., sez. , I, 3 gennaio 1966, n. 1585 , (ud. 22 ottobre 1965) Porco .

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

facoltà psichiche, in special modo dell'intelligenza e della volontà, per cui il soggetto non è completamente consapevole delle azioni che compie e non è dotato di valida capacità inibitoria; pertanto, la frenastenia costituisce un'infermità psichica e rende obbligatoria l'applicazione di una misura di sicurezza al condannato con la diminuente, per cagione della infermità stessa, del vizio parziale di mente, nei casi previsti dall'art. 219 c.p.

In passato, in un caso di situazione psicopatologica nosograficamente inquadrabile in una diagnosi di strutturazione di personalità borderline, con importanti nuclei depressivi e scientificamente ipotizzabile (o come forma minore di psicosi schizofrenica o come forma particolarmente grave, maggiore, di nevrosi, dice la Corte⁴⁷) i giudici del merito avevano escluso la sussistenza della diminuente del vizio parziale di mente; la Corte di cassazione ha però annullato con rinvio, al fine di accertare se l'abnormità psichica riscontrata avesse potuto acquisire nel caso concreto un «valore di malattia», sostenendo, in *obiter dictum*, che le anomalie che secondo la scienza medico-legale integrano il concetto di «malattia di mente» e tra le quali rientrano, oltre alle psicosi, i gradi estremi dell'insufficienza mentale, sostanzialmente corrispondenti alle vecchie denominazioni della idiozia e dell'imbecillità (quest'ultima almeno nei suoi casi più gravi) ed alle quali sono assimilati, tenuto conto dell'entità del loro deficit, gli esiti stabilizzati di danni cerebrali della più varia natura, determinano di per sé stesse la sussistenza nel soggetto di uno stato di mente tale da escludere la sua capacità di intendere o di volere. Per le anomalie che la scienza medico-legale riconduce nel vasto raggruppamento delle «abnormità psichiche» designate per lo più con le espressioni di «nevrosi» e «psicopatie» e costituenti «varianti anomale dell'essere psichico» è compito del giudice anzitutto chiarire, tenuto conto dell'effettivo rapporto fra il tipo di abnormità psichica in concreto riscontrata in quel soggetto ed il determinismo dell'azione delittuosa da lui commessa, se l'anomalia abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso e quindi stabilire, in caso di risposta positiva a tale quesito, se l'anomalia stessa sia tale da far fondatamente ritenere che quel soggetto, in relazione al fatto commesso, o non fosse proprio in grado di rendersi conto della illiceità del fatto e di comportarsi in conformità a questa consapevolezza (ipotesi che non può essere esclusa «a priori», anche se statisticamente rara), ovvero avesse al riguardo una capacità grandemente scemata, ovvero fosse pienamente imputabile.

In sostanza (e questo è forse l'unico dato costante che dalla giurisprudenza del passato arriva ai nostri giorni) la semi-infermità (così come l'infermità) giuridicamente rilevante è costituita dalla confluenza nel reato di un disturbo funzionale che consegue ad un disturbo mentale, al punto da compromettere in concreto la capacità di autodeterminazione del soggetto, incidendo in maniera rilevante e grave sulla

⁴⁷ Cass. pen., sez. I, 15 dicembre 1986, n. 14122, (ud. 17 marzo 1986) Cattaneo.

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

sua autonomia funzionale, e tale legame funzionale è richiesto in via maggioritaria anche dalla giurisprudenza di merito⁴⁸.

Con diverse parole è stato ugualmente sostenuto che il concetto di «infermità» si differenzia da quello di «malattia» nel senso che la malattia, intesa come alterazione nel corpo e nella mente, consegue ad una patologia riconosciuta come tale dalla letteratura medica, mentre l'infermità, in mancanza di qualsivoglia riferimento testuale nell'art. 85 c.p. alla nozione di malattia, può anche derivare da un grave disturbo della personalità. Affinché si possa dire con certezza che «i gravi disturbi della personalità» siano tali da escludere o grandemente scemare la capacità di intendere e volere, occorre peraltro accertarne la gravità e l'intensità, nonché il nesso eziologico con la specifica condotta criminosa posta in concreto in essere. Nel caso di specie è stato escluso che la triste e travagliata infanzia dell'imputato che lo avrebbe reso, secondo il giudizio del consulente di parte, «emozionalmente o emotivamente instabile» e che avrebbe cagionato un «disturbo paranoide della personalità» abbia causato un'alterazione della personalità tale da comportare un vizio totale o parziale di mente e che tale disturbo sia connesso eziologicamente alla specifica condotta criminosa posta in essere⁴⁹.

Sempre la giurisprudenza di merito ha poi aperto lo spazio anche a nuovi strumenti e discipline scientifiche; sul punto è stato recentemente sostenuto che qualora l'indagine psichiatrica abbia evidenziato una importante patologia di stampo psicotico (nel caso di specie in un soggetto con disturbo di personalità con tratti impulsivi-asociali e con capacità cognitive-intellettive ai limiti inferiori della norma), possono risultare importanti ulteriori indagini (diagnosi descrittiva, diagnosi di sede, diagnosi di natura) tali da restituire un quadro coerente e credibile della condizione mentale dell'imputato; a tal fine, sosteneva la Corte, può essere utile la somministrazione di test neuropsicologici ed il ricorso alla risonanza magnetica funzionale dell'encefalo, e particolarmente indicative possono risultare le indagini genetiche, alla ricerca di polimorfismi genetici significativi per modulare le reazioni a variabili ambientali, fra i quali quello che interessa, nel caso di specie, l'esposizione ad eventi stressanti ed a reagire agli stessi con comportamento di tipo impulsivo⁵⁰.

4.2 - QUESTIONI PROCESSUALI

Come noto ogni questione di natura penale sostanziale ha ovvie ricadute anche in sede processuale, essendo il processo il luogo "naturale" dell'accertamento della responsabilità penale (e, in questo caso, del riconoscimento o meno della seminfermità).

⁴⁸ E' quanto sostenuto da Trib. pen., Monza, 11 marzo 2010, n. n. , D.G., in Pen. 2/11. Nel caso di specie l'imputato è risultato affetto da manie persecutorie e tendenze paranoiche - sfociate in continue aggressioni fisiche e verbali nei confronti della madre convivente - tali da aver determinato una effettiva diminuzione della sua capacità di volere, di talché la Corte ha ritenuto di applicazione la disciplina prevista dall'art. 89 c.p.

⁴⁹ Corte di Assise di Bolzano, 4 febbraio 2005, n. 1 , in Il Merito, 2005, 12, 99

⁵⁰ è la nota pronuncia della Corte di Assise di Appello di Trieste su un caso di omicidio volontario nel quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 89 c.p., 1 ottobre 2009, n. n. , B.A., in Riv. pen. n. 1/2010.

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

Recentemente, ad esempio, è stato affermato dalla Suprema Corte che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa al diritto può essere ravvisata anche in soggetto affetto da infermità (nella specie: parziale) di mente.⁵¹ Ancora, per restare in ambito puramente penal-processuale, è stato sostenuto che la regola compendiata nella formula "*al di là di ogni ragionevole dubbio*" riguarda tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche la capacità di intendere e di volere dell'imputato, il cui onere probatorio non è attribuito all'imputato, quale prova di una eccezione, ma alla pubblica accusa, e in applicazione del predetto principio la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di appello, censurando il percorso logico motivazionale seguito dai giudici che, a fronte di un quadro probatorio ritenuto incerto sull'esistenza di un vizio totale o parziale di mente dell'imputato, avevano concluso per la sussistenza quanto meno del vizio parziale di mente⁵².

Per quanto riguarda la sindacabilità in sede di giudizio di legittimità, è stato evidenziato che l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo⁵³.

Sempre recentemente e per quanto riguarda i procedimenti speciali (ed in tema, però, della più generale capacità di stare in giudizio) è stato chiarito dagli Ermellini che in tema di rito abbreviato, l'instaurazione e celebrazione del giudizio sulla base della richiesta formulata dall'imputato di cui sia stata accertata, ai sensi dell'art. 71 del codice di procedura penale, l'incapacità di stare in giudizio al momento in cui ha espresso la volontà, sono insanabilmente viziati da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento e non preclusa dall'opzione per il rito speciale; in motivazione, la Corte ha precisato che la richiesta formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 438 c.p.p. costituisce un atto personalissimo, in quanto atto dispositivo direttamente incidente sul suo diritto di libertà, che richiede la piena consapevolezza rappresentativa e la compiuta capacità deliberativa degli effetti giuridici da esso derivanti⁵⁴.

Ancora, in tema di formulazione del ricorso in Cassazione ed in relazione all'interpretazione del contenuto di una perizia psichiatrica⁵⁵, è stato osservato che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, dell'indicato motivo di ricorso, il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e

⁵¹ Cass. pen., sez. , IV, 5 aprile 2018, n. 15221.

⁵² Cass. pen., sez. , I, 27 febbraio 2017, n. 9638 , (ud. 25 maggio 2016).

⁵³ Cass. pen., sez. , I-, 18 marzo 2019, n. 11897 , (ud. 18 maggio 2018).

⁵⁴ Cass. pen., sez. , VI, 25 febbraio 2019, n. 8316 , (ud. 14 febbraio 2019).

⁵⁵ Corte di cassazione penale, sez. I, 20 novembre 2006, n. 38056.

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coesistente al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre⁵⁶.

Ancora, in tema di valutazione della perizia psichiatrica, recente giurisprudenza⁵⁷ ha osservato che sviluppandosi l' "iter" diagnostico dei periti attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè la percezione dei dati storici e il successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, il giudice deve discostarsi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando il percorso logico dei periti, rende inattendibili le loro conclusioni; nella fattispecie in analisi la Corte ha annullato la decisione della Corte di Assise di Appello che, senza mettere in discussione la correttezza del dato fattuale accertato in sede peritale, riguardante l'esistenza di un disturbo della personalità dell'imputato riconducibile al novero delle infermità mentali rilevanti ex art. 89 cod. pen., ha disatteso, in assenza di un adeguato supporto scientifico, il giudizio diagnostico successivo, avente ad oggetto l'esistenza di una relazione causale dello stato viziato di mente con il delitto di omicidio commesso dall'imputato.

Sempre dal punto di vista processuale ed in tema di calcolo della pena è stato poi osservato che in caso di riconoscimento del vizio parziale di mente, la diminuzione deve essere graduata in funzione della gravità della malattia e della sua incidenza sulla genesi della condotta antiggiuridica, potendosi applicare una riduzione inferiore a quella massima consentita qualora risulti che l'autore sia stato indotto al reato anche da altri fattori, diversi dalla patologia mentale e con essa concorrenti⁵⁸.

Per quanto concerne il giudizio di comparazione tra circostanze, invece, la disciplina del giudizio di comparazione fra attenuanti e aggravanti prevista dall'art. 69 c.p. è applicabile anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, come la diminuzione del vizio parziale di mente, e detto giudizio ha carattere unitario ed inscindibile e deve quindi essere effettuato con la comparazione tra le aggravanti e le attenuanti nel loro complesso; in un caso affrontato dalla giurisprudenza di merito, il giudice di prime cure ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, che sono state ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, ma non ha incluso nel giudizio di comparazione la diminuzione del vizio parziale di mente. La Corte d'Appello⁵⁹ pertanto enunciava che è necessario effettuare la valutazione globale delle suddette attenuanti, reputandole prevalenti sulle aggravanti ritenute sussistenti.

⁵⁶ in tal senso: Cass. Pen. 21 settembre 1999 ric. Guglielmi e altri RV 214567.

⁵⁷ Cass. pen., sez. I, 15 maggio 2017, n. 24082, (ud. 16 febbraio 2017) Bounaim.

⁵⁸ Cass. pen., sez. I, 31 luglio 2013, n. 33268, (ud. 13 giugno 2013) Arba.

⁵⁹ Corte di Assise di Appello Napoli, sez. I, 19 settembre 2012, n. 49.

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

Per concludere, si evidenzia anche per la sua chiarezza una giurisprudenza di merito di 1° grado⁶⁰, ove è stato limpidamente evidenziato che in ogni caso il vizio totale o parziale di mente deve essere valutato in concreto dal giudice non con meri richiami a classificazioni scientifiche enunciate in astratto, ma con riferimento a dati clinici, comportamentali o sorgenti dalle stesse modalità del fatto, rivelatori dell'asserito quadro morboso. In tale prospettiva diventa rilevante non tanto la natura e l'origine dell'infermità, quanto gli effetti che la medesima ha determinato sulla capacità del soggetto di valutare il significato e le conseguenze della propria condotta, nonché sull'attitudine dello stesso ad autodeterminarsi in relazione ai molteplici impulsi che motivano l'azione.

In conclusione si evince di come dallo studio dei casi giurisprudenziali relativi all'accertamento della seminfermità si intrecciano varie questioni sia penali che processuali, oggetto di continua evoluzione e pertanto meritevoli di una costante analisi, condizionata non solo dall'evoluzione interpretativa della dottrina e della giurisprudenza ma anche dell'evoluzione della scienza principalmente psichiatrica o delle scienze ad essa collegate, ivi comprese, tra le più recenti, le cosiddette neuroscienze.

BIBLIOGRAFIA

- A. Cadoppi - P. Veneziani, "Elementi di diritto penale, parte generale", CEDAM, 2010, Padova,
- A. De Marsico, "Premeditazione e vizio parziale di mente", in Archivio Penale, 1958, I, 405.
- E. Tanzi, "Psichiatria Forense", 1911, Casa Editrice Vallardi, Milano,
- F. Mantovani, "Diritto penale", CEDAM, Padova, 2015
- G. Fiandaca - E. Musco, "Diritto penale, parte generale", Zanichelli Editore, 2014, Bologna
- G. Marinucci - G. Dolcini, "Manuale di diritto penale, parte generale", Giuffrè Editore, 2015, Milano
- P. Nuvolone, "Il sistema del diritto penale", CEDAM, Padova, II ed. 1982
- V. Manzini, Trattato di Diritto Penale Italiano secondo il codice del 1930, ed. 1961, libro II, UTET, Torino
- Relazione al Re, 1930, pag. 4459 del seguente link della Gazzetta Ufficiale, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1930/10/26/251/sg/pdf>

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

- Cass. Pen., sez. , I, 3 gennaio 1966, n. 1585 , (ud. 22 ottobre 1965)
- Cass. Pen., sez. , I, 22 marzo 1967, n. 485 , Cotrino
- Cass. pen., sez. , II, 24 luglio 1970, n. 1028 , Randazzo , in Cass. Pen. Mass. Ann. 1972, 167
- Cass. Pen., sez. , I, 16 aprile 1971, n. 363 , P.M. in proc. Genovesi .
- Cass. Pen., sez. , I, 13 maggio 1976, n. 5764 , in Cass. Pen. Mass. Ann. 1977, 1130

⁶⁰ Tribunale Penale di Piacenza, 31 maggio 2002, n. 769 , , in Riv. pen 2004, 561.

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

- Cass. Pen., sez. I, 8 aprile 1986, n. 2782
- Cass. Pen., sez. I, 5 giugno 1986, n. 5073
- Cass. Pen., sez. III, 5 novembre 1986, n. 12306.
- Cass. Pen., sez. , I, 15 dicembre 1986, n. 14122 , (ud. 17 marzo 1986) Cattaneo .
- Cass. Pen. Sez.VI, 2 febbraio 1990 n.16597, Fiora
- Cass. Pen. Sez. I, 4 giugno 1992 ric. Di Mauro, RV 191308
- Cass. Pen. sent. 18 gennaio 1995 n. 3633, Mazzoni
- Cass. Pen. 21 settembre 1999 ric. Guglielmi e altri RV 214567
- Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 14107
- Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 14107
- Cass. Sez. V, 17 maggio 2005 n. 18404 ric. Costa
- Cass. Pen. Sez. Un. 08 marzo n. 9163/2005, in CED Cassazione n. 230317
- Cass. Pen., sez. I, 20 novembre 2006, n. 38056
- Cass. Pen., sez. I, 20 novembre 2006, n. 38056
- Cass. Pen., sez. I, 16 ottobre 2009, n. 40177
- Cass. Pen., sez. , VI, 31 marzo 2010, n. 12621 , (ud. 25 marzo 2010)
- Cass. Pen., sez. , III, 26 settembre 2011, n. 34785 , (ud. 22 giugno 2011) P.
- Cass. Pen., sez. , III, 20 settembre 2013, n. 38896 , (ud. 23 aprile 2013) C. e altro.
- Cass. Pen., sez. , I, 31 luglio 2013, n. 33268 , (ud. 13 giugno 2013) Arba
- Cass. Pen., sez. , VI, 29 gennaio 2015, n. 4292 , (ud. 13 maggio 2014) Corti.
- Cass. Pen., sez. , I, 27 febbraio 2017, n. 9638 , (ud. 25 maggio 2016)
- Cass. Pen., sez. , I, 15 maggio 2017, n. 24082 , (ud. 16 febbraio 2017) Bounaim
- Cass. Pen., sez. , VI, 30 maggio 2017, n. 27086 , (ud. 19 aprile 2017) Banicevic.
- Cass. Pen., sez. , V, 20 marzo 2017, n. 13515 , (ud. 6 dicembre 2016) C.
- Cass. Pen., sez. I, 6 marzo 2018, n. 10196
- Cass. Pen., sez. , IV, 5 aprile 2018, n. 15221
- Cass. Pen., sez. , VI, 18 luglio 2018, n. 33463 , (ud. 10 maggio 2018) C.
- Cass. Pen., sez. , I, 1 ottobre 2018, n. 43216 , (ud. 16 gennaio 2018) C. G.
- Cass. Pen., sez. , VI, 25 febbraio 2019, n. 8316 , (ud. 14 febbraio 2019)
- Cass. Pen., sez. , I-, 18 marzo 2019, n. 11897 , (ud. 18 maggio 2018)
- Cass. Pen., sez. , I, 15 gennaio 2019, n. 1668 , (ud. 17 luglio 2018) Z. G.
- Cass. Pen., sez. , II, 4 marzo 2019, n. 9311 , (ud. 27 novembre 2018)

GIURISPRUDENZA DI MERITO

- Corte di Assise di Appello di Trieste, sent. 1 ottobre 2009, Riv. Pen. n. 1/2010

LA SEMINFERMITÀ MENTALE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL VIZIO PARZIALE DI MENTE NEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1930: QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI.

- Corte di Assise di Appello Napoli, sez. I, sent. 19 settembre 2012, n. 49
- Corte di Assise di Bologna, sez. I, sent. 12 marzo 2010, n. 10006
- Corte di Assise di Bolzano, sent. 4 febbraio 2005, n. 1 , in *Il Merito*, 2005, 12, 99
- Corte di Assise di Perugia, sent. 27 febbraio 1995, in *Riv. Pen.* 1996, 209
- Tribunale Penale di Monza, sent. 11 marzo 2010, in *Riv. Pen.* 2/11
- Tribunale Penale di Piacenza, sent. 31 maggio 2002, n. 769 , in *Riv. Pen* 2004, 561
- Tribunale Penale di Roma, sez. , II, sent. 25 maggio 2005, n. 12725, in *Il merito*, 2006, 1, 53